

## ART.8 - DM 593/00

Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici della ricerca operanti nel settore industriale.

(attività finanziabili con procedimento valutativo)

### **Oggetto**

Il Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica finanzia i progetti presentati autonomamente che riguardano la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici della ricerca operanti nel settore industriale.

### **Iniziativa ammissibili**

Attività di formazione professionale finalizzate all'apprendimento di conoscenze utili per le attività di ricerca e sviluppo e non a scopi di produzione industriale, e destinate al personale di ricerca, anche dipendente del soggetto proponente.

Il soggetto proponente deve avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca (di cui all'art.8 del DPCM 30 dicembre 1993, n° 593), ivi compresi Enea ed Asi.

Tali progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca, ovvero in forma autonoma.

Al fine di consentire al personale l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline scientifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

### **Beneficiari**

I progetti possono essere presentati da uno o più dei seguenti soggetti:

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).

Possono beneficiare delle agevolazioni solo soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

### **Territorio di applicazione**

Tutto il territorio nazionale.

Sono previste particolari condizioni per progetti da svolgere nelle Zone in

Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing Out e Deroga ex art.87.3 lett.c del Trattato di Amsterdam.

**Settore**

Non è prefissata dal Ministero alcuna specifica tematica nell'attività di formazione.

**Spese ammissibili**

Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, i seguenti costi:

- a) costo del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc...);
- d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza
- f) costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti.

**Decorrenza**

Tutti i costi decorrono dalla data di adozione del decreto ministeriale di concessione del finanziamento e comunque dal 90° giorno successivo alla data di presentazione del progetto al MIUR.

**Cumulabilità del finanziamento**

Non è ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia d'intervento.

**Tipologie di agevolazione**

Contributo nella Spesa

**Misura dell'agevolazione**

A seguito della pubblicazione sulla GU n.274 del 25 novembre 2003 del decreto 10 ottobre 2003 del Ministero delle Finanze, vengono ridefinite le modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul FAR nel seguente modo:

Fase di attività	Intervento Miur	ESL
Formazione	25% contributo nella spesa + 70% credito agevolato	50%

**Ulteriori agevolazioni**

Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori quote nella forma del contributo nella spesa, ove si sia in presenza di determinate condizioni riportate di seguito in elenco:

Quota	Condizione

10%	per le attività di formazione che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.a del Trattato UE;
5%	per le attività di formazione che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.c del Trattato UE.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione generale, la quota di agevolazione aggiuntiva comporta una corrispondente riduzione della quota di credito

### **Stanziamiento**

Tutti gli interventi disciplinati dal DM 593/00 graveranno su un unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FRA). La gestione contabile del FAR è assicurata direttamente dal MIUR, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria il Ministero si avvale di raggruppamenti bancari, tra i quali l'impresa richiedente sceglierà, per la valutazione e gestione del progetto

### **Procedure**

#### **A chi presentare la domanda di finanziamento**

La domanda di finanziamento deve essere presentata al MIUR. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate da soggetti che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MIUR.

#### **Modalità compilazione della domanda**

La domanda andrà redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MIUR

La domanda dovrà essere accompagnata da una autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria (allegato1 DM 593/00): tali parametri riguardano un determinato rapporto tra capitale netto dell'azienda e costo del progetto (al netto della quota di intervento pubblico), nonché un determinato rapporto tra oneri finanziari e fatturato.

Le PMI devono inoltre produrre una autocertificazione relativa al possesso contemporaneo dei tre parametri che la UE ha individuato per attribuire ad un'impresa la caratteristica di PMI.

#### **Quando presentare la domanda**

Presentazione a Sportello

#### **Valutazione ed Iter della domanda**

Per la valutazione delle domande di finanziamento, il MIUR si avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria; esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca proposto; un Comitato Tecnico, composto da 11 membri di cui 6 designati dal MIUR e gli altri 5 rispettivamente designati dai rispettivi Ministeri: Ambiente, Tesoro, Sanità, Politiche Agricole, Industria competente ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento

Ricevuto il progetto e verificatane la regolarità formale, il MIUR lo trasmette entro 15 gg. ad un esperto scientifico nominato ed individuato all'interno di un apposito Albo ministeriale; il progetto viene altresì

trasMESSO ad un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell'ambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati per tali mansioni con il MIUR.

L'esperto scientifico, entro 30 gg. invia al MIUR ad al soggetto bancario l'esito della propria istruttoria valutando i seguenti profili:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell'arte;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
- c) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- d) articolazione delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie

Il soggetto bancario, entro 60 gg. dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'esperto, invia l'esito della propria istruttoria valutando i seguenti profili:

- a) l'assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto a valere sul FAR, nonché di morosità su operazioni di finanziamento sempre a valere sul FAR o nei confronti del MIUR, o di procedure concorsuali;
- b) la capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui subordinare l'esito dell'istruttoria;
- c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

Ricevute le relazioni istruttorie il MIUR le trasmette alla prima riunione utile al Comitato Tecnico il quale proporrà con parere necessario ma non vincolante al Ministero il provvedimento da adottarsi.

Il Miur acquisito il parere del Comitato adotta con proprio decreto la relativa determinazione che è comunicata al proponente:

in caso di diniego dell'agevolazione, unitamente alle relative motivazioni;  
in caso positivo indicando le forme e le misure dell'intervento.

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. Questa avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione del decreto, previa:

acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente;  
verifica da parte dell'esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MIUR.

I soggetti destinatari di agevolazioni per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

### **Modulistica**

Scaricabile in formato word dal sito First al seguente indirizzo:

<http://first.aster.it/doc/schede/593/articoli.htm#art6>



<b>Ente erogatore</b>	<b>MIUR</b> - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica
<b>Modalità di erogazione</b>	All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente può richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 gg. dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa.
<b>Referente</b>	<b>MIUR</b> - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica <b>Dipartimento</b> per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca <b>Ufficio V</b> - Gestione interventi sostegno Dlgs.297/99 secondo procedure di carattere valutativo e negoziale. P.le J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma Eur <a href="http://www.miur.it">http://www.miur.it</a>
<b>Riferimenti normativi</b>	D.Lgs. n° 297 del 27/07/1999 - GU n° 201 del 27/08/1999; D.M. n° 593 del 08/08/2000 - GU n° 14 del 18/01/2001.



ASTER non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione ufficiale pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale